

Sabato, 20 febbraio 2016

IL CASO DEL GIORNO

Opzione "irrevocabile" per la cessione di fabbricati

/ Emanuele GRECO e Anita MAURO

A seguito della riforma di cui al DL 83/2012, da alcuni anni la disciplina IVA per le cessioni di fabbricati è caratterizzata – salvo specifiche ipotesi – da un lato, da un regime "naturale" di esenzione e, dall'altro, dalla **facoltà** per il cedente di **optare** per l'imponibilità.

La facoltà di applicare l'IVA per la cessione di fabbricati è attribuita:

- al costruttore o ristrutturatore dell'immobile, decorsi 5 anni dall'intervento, per tutte le tipologie di fabbricati;
- alla generalità dei soggetti passivi IVA (diversi dal costruttore o ristrutturatore dell'immobile), per i soli fabbricati strumentali.

Tanto per i fabbricati abitativi quanto per gli strumentali, se il cedente ha optato per il regime di imponibilità, vi è l'obbligo di **inversione contabile** ai sensi dell'art. 17 comma 6 lett. a-bis) del DPR 633/72.

Nell'ipotesi di reverse charge, l'alternativa tra esenzione e imponibilità ha un impatto relativo sul cedente, atteso che in entrambi i [...]

PAGINA 2

FISCO

Al via le nuove trasmissioni di dati per la precompilazione dei 730

Pubblicati i provvedimenti definitivi per gli invii relativi a previdenza complementare, spese sanitarie rimborsate, spese funebri e universitarie

/ Massimo NEGRO

Nella giornata di ieri, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito i provvedimenti definitivi che stabiliscono le modalità e **approvano le specifiche tecniche** per la trasmissione telematica delle comunicazioni relative ai dati degli oneri deducibili e detraibili riguardanti la previdenza complementare, le spese sanitarie rimborsate, le spese funebri e le spese universitarie, da utilizzare per la precompilazione dei modelli 730, secondo quanto previsto dal DLgs. 21 novembre 2014 n. 175, dalla legge di stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015 n. 208) e dal DM 13 gennaio 2016.

In generale, i provvedimenti definitivi confermano le bozze che erano state pubblicate il 23 dicembre e il 1° febbraio scorsi.

I nuovi obblighi di comunicazione si applicano a partire dai dati relativi al 2015, in modo da essere utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2016, da rendere disponibili entro il 15 aprile 2016.

Il termine per la comunicazione dei dati all'Agenzia delle Entrate è stabilito entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. La prima scadenza sarà quindi il **prossimo 29 febbraio**, considerando che il giorno 28 cade di domenica; con l'approvazione definitiva delle modalità tecniche sarà quindi possibile procedere all'invio dei dati relativi al 2015.

In particolare, le forme pensionistiche complementari devono comunicare, per tutti i soggetti del rapporto, i dati relativi ai contributi di cui all'art. 10 comma 1 lett. e-bis) del TUIR, versati nell'anno precedente, senza il tramite del sostituto d'imposta. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti con le risposte alle FAQ pubblicate sul proprio sito.

Gli Enti e le Casse aventi esclusivamente fine assistenziale e i Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono invece comunicare i dati relativi:

- alle **spese** [...]

PAGINA 3

IN EVIDENZA

Per gli imprenditori forfetari riduzione del 35% sulla contribuzione ordinaria

Rendiconto finanziario raccomandato per i bilanci 2015 e obbligatorio dal 2016

I finanziamenti per la formazione non sono "corrispettivi"

ALTRE NOTIZIE

/ DA PAGINA 9

FISCO

Governo al lavoro per una "riforma complessiva" della giustizia tributaria

/ Savino GALLO

ROMA – Nei prossimi mesi si lavorerà per arrivare ad una **"riforma complessiva della giustizia tributaria"**. Ad annunciarlo, nel corso dell'inaugurazione dell'anno [...]

PAGINA 7

Opzione “irrevocabile” per la cessione di fabbricati

Il regime IVA è manifestato nell'atto di compravendita e non può essere modificato in seguito

/ Emanuele GRECO e Anita MAURO

A seguito della riforma di cui al DL [83/2012](#), da alcuni anni la disciplina IVA per le cessioni di fabbricati è caratterizzata – salvo specifiche ipotesi – da un lato, da un regime “naturale” di esenzione e, dall'altro, dalla **facoltà** per il cedente di **optare** per l'imponibilità.

La facoltà di applicare l'IVA per la cessione di fabbricati è attribuita:

- al costruttore o ristrutturatore dell'immobile, decorsi 5 anni dall'intervento, per tutte le tipologie di fabbricati;
- alla generalità dei soggetti passivi IVA (diversi dal costruttore o ristrutturatore dell'immobile), per i soli fabbricati strumentali.

Tanto per i fabbricati abitativi quanto per gli strumentali, se il cedente ha optato per il regime di imponibilità, vi è l'obbligo di **inversione contabile** ai sensi dell'[art. 17](#) comma 6 lett. a-bis) del DPR 633/72.

Nell'ipotesi di reverse charge, l'alternativa tra esenzione e imponibilità ha un impatto relativo sul cedente, atteso che in entrambi i casi l'imposta non è addebitata in rivalsa.

Per sua propria natura, il meccanismo di reverse charge si applica per le sole cessioni nei confronti di soggetti passivi.

Di diversa portata è la scelta – tra esenzione e imponibilità – per le cessioni effettuate a **privati consumatori** (in particolare, per i fabbricati strumentali, la possibilità di optare è stata introdotta con il DL 83/2012, che ha abolito la lettera c) di cui all'[art. 10](#) comma 1 n. 8-ter) del DPR 633/72).

Gli effetti di un'eventuale opzione, difatti, si riverberano:

- tanto nella sfera del cedente soggetto passivo (aumentando l'imposta “a debito”);
- quanto nella sfera del cessionario “privato consumatore” (aumentando il costo dell'acquisto, non potendo recuperare l'imposta addebitata in rivalsa).

Ricostruito il quadro di riferimento, si comprende come l'elevata posta in gioco possa portare anche all'intenzione del cedente di **modificare la scelta** operata e di revocare l'opzione per il regime di imponibilità IVA, successivamente alla stipula dell'atto di compravendita dell'immobile.

Il disposto dell'[art. 10](#) comma 1 nn. 8-bis) e 8-ter) del DPR 633/72, però, lascia poco spazio a questa possibilità.

Difatti, il legislatore – confinando la possibilità di optare per l'IVA alle sole cessioni di fabbricati (abitativi e strumentali) per le quali **“nel relativo atto”** il cedente abbia manifestato l'opzione per l'imposizione – sem-

bra prevedere l'irrevocabilità dell'opzione effettuata.

In questo senso va letta anche la circolare dell'Agenzia delle Entrate 28 giugno 2013 n. [22](#), nella misura in cui – nel paragrafo 6, dedicato alle “modalità di esercizio dell'opzione” per le cessioni di fabbricati – fa riferimento agli **“effetti vincolanti”** dell'opzione.

D'altra parte l'opzione di cui all'[art. 10](#) comma 1 n. 8-bis) e 8-ter) è estranea alla disciplina di cui al DPR 442/97, per le opzioni (e revoche) in materia di IVA. In tale sede, è, infatti, regolata “l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili”, presupponendo oltretutto una “durata” dell'opzione stessa ([art. 3](#) del DPR 442/97).

Inoltre, è bene considerare che, costituendo la compravendita un contratto ad esecuzione **istantanea**, i suoi effetti (trasferimento della proprietà) si esauriscono nel momento stesso in cui il contratto si perfeziona, per effetto dell'incontro dei consensi (principio consensualistico di cui all'[art. 1376](#) c.c.). In questa ottica, la scelta relativa al regime IVA, operata in relazione al contratto di compravendita, non può che estrinsecarsi, a sua volta, in un evento istantaneo, destinato ad esaurire i suoi effetti nel momento stesso in cui viene operata.

Diverso è il caso della locazione che, in qualità di contratto ad **esecuzione continuata**, protrae i suoi effetti nel tempo. Purtuttavia, l'Agenzia ha sostenuto che “il regime IVA prescelto al momento della stipula del contratto di locazione, vale a dire l'applicazione dell'IVA ai canoni di locazione per opzione ovvero, in assenza di opzione, il regime di esenzione da imposta, è vincolante per tutta la durata del contratto” (si veda la circ. Agenzia delle Entrate 28 giugno 2013 n. [22](#), § 2).

Nel caso del contratto ad esecuzione continuata, dunque, l'Agenzia ha sentito l'esigenza di precisare che l'opzione vincola per tutta la durata del contratto, atteso che il protrarsi degli effetti del contratto nel tempo avrebbe potuto legittimare il dubbio in relazione alla permanenza della validità dell'opzione.

Il medesimo dubbio (peraltro risolto dall'Agenzia, per la locazione, nel senso della vincolatività dell'opzione per tutta la durata del contratto) non parrebbe giustificato in relazione al contratto ad esecuzione istantanea, come il contratto di **compravendita immobiliare**, nel quale l'immediatezza degli effetti del contratto non può che comportare la cristallizzazione della scelta operata dal contribuente in relazione al regime IVA, rispetto al quale una modifica – non giustificata dal trascorrere del tempo – si configurerebbe come null'altro che un mero ripensamento.

Al via le nuove trasmissioni di dati per la precompilazione dei 730

Pubblicati i provvedimenti definitivi per gli invii relativi a previdenza complementare, spese sanitarie rimborsate, spese funebri e universitarie

/ Massimo NEGRO

Nella giornata di ieri, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito i provvedimenti definitivi che stabiliscono le modalità e **approvano le specifiche tecniche** per la trasmissione telematica delle comunicazioni relative ai dati degli oneri deducibili e detraibili riguardanti la previdenza complementare, le spese sanitarie rimborsate, le spese funebri e le spese universitarie, da utilizzare per la precompilazione dei modelli 730, secondo quanto previsto dal DLgs. 21 novembre 2014 n. 175, dalla legge di stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015 n. 208) e dal DM 13 gennaio 2016.

In generale, i provvedimenti definitivi confermano le bozze che erano state pubblicate il 23 dicembre e il 1° febbraio scorsi.

I nuovi obblighi di comunicazione si applicano a partire dai dati relativi al 2015, in modo da essere utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2016, da rendere disponibili entro il 15 aprile 2016.

Il termine per la comunicazione dei dati all'Agenzia delle Entrate è stabilito entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. La prima scadenza sarà quindi il **prossimo 29 febbraio**, considerando che il giorno 28 cade di domenica; con l'approvazione definitiva delle modalità tecniche sarà quindi possibile procedere all'invio dei dati relativi al 2015.

In particolare, le forme pensionistiche complementari devono comunicare, per tutti i soggetti del rapporto, i dati relativi ai contributi di cui all'[art. 10](#) comma 1 lett. e-bis) del TUIR, versati nell'anno precedente, senza il tramite del sostituto d'imposta. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti con le risposte alle [FAQ](#) pubblicate sul proprio sito.

Gli Enti e le Casse aventi esclusivamente fine assistenziale e i Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono invece comunicare i dati relativi:

- alle **spese sanitarie rimborsate** nell'anno di riferimento, comprese quelle sostenute negli anni precedenti, per effetto dei contributi versati ai sensi degli articoli 10 comma 1 lett. e-ter) e [51](#) comma 2 lett. a) del TUIR;
- ai **contributi versati direttamente** dall'iscritto o tramite un soggetto diverso dal sostituto d'imposta.

Anche in tale caso, l'Agenzia ha fornito numerosi chiarimenti con le risposte alle [FAQ](#) pubblicate sul proprio sito. Il provvedimento definitivo precisa comunque che:

- **non vanno comunicati** i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto di contributi per i quali non è prevista la deducibilità ai fini IRPEF;

- in caso di contributi per i quali opera la deducibilità, vanno comunicati anche gli importi eccedenti il previsto limite di deducibilità.

In caso di **intervento del sostituto d'imposta** per il versamento dei contributi di previdenza complementare o sanitari, i dati dei contributi versati non devono essere oggetto delle comunicazioni in esame poiché affluiscono all'Agenzia tramite le Certificazioni Uniche.

I soggetti che emettono fatture relative a **spese funebri** devono invece trasmettere una comunicazione contenente:

- l'ammontare delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone nell'anno precedente, con riferimento a ciascun decesso;
- l'indicazione dei dati del soggetto deceduto e dei soggetti intestatari del documento fiscale.

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad una [FAQ](#) pubblicata sul proprio sito ha chiarito che l'**obbligo di comunicazione** riguarda "esclusivamente i dati delle fatture emesse, in relazione all'evento funebre, dai soggetti esercenti l'attività di servizi di pompe funebri e attività connesse".

Facoltà di opposizione per le spese universitarie

In relazione alle **spese universitarie**, l'obbligo di comunicazione riguarda le università statali e non statali. La comunicazione, con riferimento a ciascuno studente, deve contenere i seguenti dati, riferiti all'anno precedente:

- spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria;
- spese per la frequenza di corsi universitari di specializzazione;
- spese per la frequenza di corsi di perfezionamento;
- spese per la frequenza di master che per durata e struttura dell'insegnamento siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione;
- spese di iscrizione a corsi di dottorato di ricerca.

Per **ciascuno studente**, le università statali e non statali devono comunicare l'ammontare delle spese relative all'anno d'imposta precedente con l'indicazione dei soggetti che hanno sostenuto le spese e dell'anno accademico di riferimento. Le spese universitarie sono comunicate al netto dei relativi rimborsi e contributi; devono essere indicati separatamente i rimborsi erogati nell'anno ma riferiti a spese sostenute in anni precedenti.

Non devono essere comunicati i dati relativi alle spese

sostenute per lo studente da parte di enti, società, imprese, professionisti e, in generale, da parte di soggetti diversi dallo studente o dai suoi familiari, in quanto non costituiscono oneri detraibili ai sensi dell'[art. 15](#), comma 1 lett. e) del TUIR.

Ulteriori chiarimenti sono contenuti nelle FAQ pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Con il provvedimento di ieri è stata prevista una **procedura di opposizione** dello studente al trattamento dei dati relativi alle spese universitarie per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. In relazione alle spese sostenute nell'anno 2015, l'opposizione può essere esercitata da oggi e fino al prossimo 21 marzo. Con riferimento alle spese sostenute dal

2016, l'opposizione va invece esercitata dal 2 gennaio al 28 febbraio di ciascun anno successivo.

L'opposizione va esercitata compilando il modello approvato con il provvedimento di ieri, che deve essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate, unitamente alla copia di un documento di identità, inviando una email a opposizioneutilizzospeseuniversitarie@agenziaentrate.it oppure inviando un fax al numero 0650762273.

In ogni caso, i provvedimenti definitivi stabiliscono che tutti i dati in esame saranno conservati **entro i termini massimi di decadenza** previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi; allo scadere di tale periodo saranno integralmente e automaticamente cancellati.

Per gli imprenditori forfetari riduzione del 35% sulla contribuzione ordinaria

L'INPS chiarisce che la riduzione si applica alla contribuzione dovuta sul reddito minimale e su quello eccedente

/ REDAZIONE

Con la circolare n. [35](#) di ieri, l'INPS ha illustrato la determinazione agevolata dei contributi alle Gestioni previdenziali INPS degli **artigiani** e dei **commercianti**, nell'ambito del regime forfetario, dopo le modifiche apportate dalle leggi di stabilità 2016.

Intervenendo sull'[art. 1](#) comma 77 della L. 190/2014, la L. [208/2015](#) ha infatti disposto che, dal 1° gennaio di quest'anno, sul reddito forfetario si applichi la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del **35%**. Fino al 31 dicembre 2015, l'agevolazione contemplava l'esonero dalla contribuzione sul reddito minimale da versare in corso d'anno, poiché i contributi erano determinati solo sul reddito effettivamente prodotto e determinato in sede di dichiarazione.

Ora l'INPS conferma quanto ipotizzato nei giorni scorsi su *Eutekne.info* (si veda "[Imprenditori forfetari, domanda per il bonus contributivo entro il 28 febbraio](#)") del 17 febbraio), chiarendo che la riduzione del 35% si applica alla contribuzione **ordinaria** INPS dovuta ai fini previdenziali, cioè sia a quella sul reddito minimale, sia a quella sul reddito eventualmente eccedente.

Quindi, essendo stata abrogata la disposizione che prevedeva l'esonero dal minimale contributivo, valgono nuovamente le regole generali: in attuazione dell'[art. 2](#) comma 2 della L. 233/90, i soggetti forfetari dovrebbero tornare a versare la quota minima di contributi previdenziali in corso d'anno, alle normali **scadenze trimestrali**, con applicazione della riduzione del 35%.

Si ricorda tra l'altro che, siccome non è stata modificata la restante disciplina dell'agevolazione contributiva, risulta ancora operativo l'[art. 1](#) comma 79 della L. 190/2014, secondo cui i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti da chi applica l'agevolazione sono effettuati entro gli **stessi termini** previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Sulle modalità di versamento sarebbe quindi opportuna un'indicazione ufficiale.

Nella circolare, l'INPS sottolinea poi che, per l'**accredito** della contribuzione versata, continua ad applicarsi l'[art. 2](#) comma 29 della L. 335/95, in base al quale il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito attribuisce il diritto all'accREDITAMENTO di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il pagamento.

Di conseguenza, il calcolo del dovuto deriverà dall'applicazione della riduzione (-35%) prevista per legge sul contributo complessivo, riferito sia al minimale di reddito che all'eventuale parte di reddito eccedente il minimale.

La circolare n. 35/2016 ribadisce le altre caratteristiche dell'agevolazione che non sono cambiate rispetto all'anno scorso, rinviando per approfondimenti alla circ. n. [29/2015](#) (si veda "[Nuovo regime forfetario, domanda per contributi agevolati entro il 28 febbraio](#)" dell'11 febbraio 2015).

Anche il nuovo regime, infatti, ha carattere **opzionale** ed è accessibile solo previa **domanda** da trasmettere all'Istituto. In merito, il messaggio n. [286/2016](#) ha chiarito che la domanda va presentata da tutti gli imprenditori "forfetari" che vogliano applicare la riduzione contributiva, compreso chi aveva utilizzato il regime forfetario nel 2015 e presentato a suo tempo analoga domanda per l'esonero dal minimale contributivo. L'adempimento va dunque rinnovato anche per quest'anno, senza possibilità di applicare "in automatico" la nuova misura agevolativa.

Inoltre – prosegue l'Istituto previdenziale – non sono state introdotte modifiche né sull'**esclusione** dai benefici previsti per particolari categorie, né sulle modalità di **entrata e uscita** dal regime agevolato e relativi termini.

Rendiconto finanziario raccomandato per i bilanci 2015 e obbligatorio dal 2016

Previsti esoneri per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese

/ Donatella BUSSO e Alain DEVALLE

A partire dal 1° gennaio 2016 il rendiconto finanziario è un documento **obbligatorio** di bilancio. L'obbligatorietà nel codice civile è stata introdotta con il DLgs. [139/2015](#) che ha recepito la direttiva [2013/34/UE](#). Tale decreto ha modificato come segue il comma 1 dell'[art. 2423](#) c.c.: "Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa".

L'obbligo di redazione del rendiconto finanziario riguarda tutte le società che redigono il bilancio in forma ordinaria, in quanto l'[art. 2435-bis](#) c.c. **esonera** le società che redigono il bilancio in forma abbreviata. Medesimo esonero è previsto dall'[art. 2435-ter](#) per le micro-imprese.

Si ricorda, peraltro, che l'OIC [10](#) (§ 9) raccomanda la redazione del rendiconto finanziario tenuto conto della sua rilevanza informativa, senza fare distinzioni tra società che redigono il bilancio in forma ordinaria e società che redigono il bilancio in forma abbreviata. Anzi, nell'introduzione al principio (OIC 10 - Introduzione - § 1) si legge che "tenuto conto della sua valenza informativa, il principio raccomanda la sua redazione per tutte le tipologie societarie".

Il rendiconto finanziario, da sempre considerato dalla dottrina ragionieristica come **parte integrante** del bilancio d'esercizio, è pertanto divenuto documento obbligatorio anche sotto il profilo giuridico. Nella relazione illustrativa al decreto legislativo si legge che "la presentazione del rendiconto finanziario [...] migliora in modo significativo l'informazione finanziaria della società". Infatti, solo la predisposizione di un documento contabile *ad hoc* consente di ottemperare pienamente alla richiesta del comma 2 dell'[art. 2423](#) c.c., ovvero che "Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio".

Il DLgs. 139/2015 ha inserito un apposito nuovo articolo nel codice civile ([art. 2425-ter](#)), dedicato al rendiconto finanziario, il quale fornisce indicazioni di carattere generale sullo schema di quest'ultimo, prevedendo che "dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'**ammontare e la composizione** delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari

dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci".

Tale articolo fornisce **indicazioni**:

- sulla tipologia di rendiconto finanziario: è previsto un rendiconto finanziario che monitori la variazioni delle disponibilità liquide;
- sull'articolazione dello schema: sono previste tre macro-aree all'interno delle quali classificare i flussi di cassa;
- sui dati comparativi: è obbligatorio presentare i dati comparativi per l'esercizio precedente.

Criteri per redazione e presentazione del documento definiti nell'OIC 10

Il rendiconto finanziario è stato anche recentemente oggetto di attenzione da parte dell'Organismo Italiano di Contabilità che, nell'ambito del processo di revisione e aggiornamento dei principi contabili italiani, ha emanato il principio OIC 10 (2014), con lo scopo di "**definire i criteri** per la redazione e presentazione del rendiconto finanziario. La risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto è rappresentata dalle disponibilità liquide" e si applica alle società che redigono il bilancio d'esercizio in base alle disposizioni del codice civile.

Il rendiconto previsto dall'OIC 10 è già in linea con il dettato normativo in quanto è un rendiconto delle variazioni di liquidità e fornisce le informazioni richieste dall'[art. 2425-ter](#) c.c.

Le disposizioni del DLgs. 139/2015 sono entrate in vigore dal **1° gennaio 2016** e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data. Pertanto, il rendiconto finanziario è documento obbligatorio per il codice civile a partire dai bilanci relativi all'esercizio 1° gennaio - 31 dicembre 2016. Dal momento però che il codice civile prevede la presentazione dei dati dell'esercizio precedente, è consigliabile che le società destinatarie si attrezzino fin da ora per la predisposizione del Rendiconto finanziario per l'esercizio 1° gennaio - 31 dicembre 2015 per essere poi pronte a presentare i dati comparativi in sede di redazione del bilancio 2016.

Governo al lavoro per una “riforma complessiva” della giustizia tributaria

All'inaugurazione dell'anno giudiziario tributario, il Viceministro Casero annuncia interventi anche su fatturazione elettronica e Agenzie fiscali

/ Savino GALLO

ROMA – Nei prossimi mesi si lavorerà per arrivare ad una “**riforma** complessiva della **giustizia tributaria**”. Ad annunciarlo, nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario tributario 2016, è il Viceministro all'Economia, Luigi **Casero**, che ha in mente la costituzione di una “commissione di altissimo profilo a cui affidare il compito di formulare delle proposte in tempi brevi” (sulla scorta di quanto già accaduto con la Commissione Rordorf per il diritto fallimentare). L'intervento dovrà essere finalizzato al raggiungimento di “**obiettivi precisi**”: su tutti, la definizione di un sistema “effettivamente terzo”, in cui i giudici abbiano “grande competenza, correttezza e professionalità”.

Ma i provvedimenti in materia fiscale non si fermeranno alla giustizia tributaria. Alcuni decreti attuativi della delega, ha spiegato Casero, “vanno rivisti”. A partire da quello sulla **fatturazione elettronica**, che dovrà essere allargata anche ai rapporti commerciali tra privati. L'idea, in questo senso, è quella di “creare un server nazionale attraverso il quale dovranno transitare tutte le fatture”, in modo da “ridurre gli oneri di conservazione a carico dei contribuenti” e “aumentare la certezza dei controlli” da parte del Fisco. A proposito di Fisco, all'orizzonte ci sarebbe anche un ulteriore intervento per una “**riforma** complessiva delle **Agenzie**”, che dovranno “adeguarsi a ciò che accade negli altri Paesi Europei”.

Misure invocate, almeno per quel che riguarda la riforma della giustizia tributaria, anche da Mario **Cavallaro**, Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, secondo cui “pensare che una giustizia così importante e necessaria al cittadino possa semplicemente continuare così com'è oggi è del tutto illusorio”. Bisogna, secondo Cavallaro, rivedere “l'organizzazione territoriale della giurisdizione”, “definire lo status (compensi inclusi) dei giudici tributari” e, soprattutto, fare in modo che abbiano un grado di “**specializzazione** sempre maggiore”. Tema, quest'ultimo, che è ritornato anche nelle parole di Sergio **Mattarella**, il quale ha inviato un telegramma letto in apertura dei lavori: “Il rapporto tra Fisco, cittadini e soggetti economici – ha

affermato il Capo dello Stato – richiede al giudice tributario competenze e professionalità sempre più accentuate”.

Sull'argomento hanno detto la loro anche Carlo **Orlando**, Consigliere del Consiglio nazionale forense, e Gerardo **Longobardi**, Presidente del CNDCEC, che ha stigmatizzato alcuni di quegli interventi normativi che sono risultati “controcorrente” rispetto alla generale tendenza verso la specializzazione di tutti gli attori coinvolti nel processo tributario: “L'**allargamento** dell'**assistenza** in giudizio – ha sottolineato – ad altri soggetti (i CAF, ma solo per le controversie attinenti ad adempimenti da essi realizzati, ndr) lascia qualche perplessità”.

Così come non convince del tutto l'idea di passare ad una magistratura totalmente togata: “La **composizione mista** – ha chiosato Longobardi – è un punto di forza ed è un'esperienza che va preservata”. Ad oggi, su un totale di 3.253 magistrati in servizio, 1.053 sono laici, e di questi 202 (6,2% del totale in servizio) sono commercialisti.

Rimanendo sui numeri, questi ultimi confermano, ancora una volta, l'assoluta rilevanza della giustizia tributaria, in termini di valore del contenzioso. Il **valore** delle controversie trattate nel solo 2015, infatti, sfiora i **34 miliardi** di euro, di cui circa 22 nelle Commissioni tributarie provinciali, oltre 12 in quelle regionali. Il 70% di tali controversie riguardano tributi erariali, con la consueta concentrazione di valore in pochi ricorsi: oltre il 71% del valore complessivo, infatti, è concentrato, nel grado provinciale, in poco più del 2% dei ricorsi.

Ma il dato più significativo riguarda, probabilmente, il numero complessivo dei **ricorsi presentati** che, dopo la flessione del 2014, è tornato ad aumentare lo scorso anno. Nel 2015, infatti, sono stati depositati, in entrambi i gradi di giudizio, **261.186** ricorsi, circa il 6% in più rispetto all'anno precedente (+ 13% nelle C.T. Prov.). “Il tutto – ha concluso Cavallaro – nonostante la maggiore onerosità del ricorso al giudice (a causa del contributo unificato, ndr) e l'ulteriore diffusione degli istituti di deflazione preprocessuali”.

I finanziamenti per la formazione non sono "corrispettivi"

Il Ministero del Lavoro individua la natura dei contributi erogati alle aziende dai Fondi paritetici interprofessionali

/ Luca MAMONE

Facendo seguito ad una recente nota dell'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) il Ministero del Lavoro ha fornito, con la circolare n. 10/2016 pubblicata ieri sul proprio sito, alcune indicazioni rivolte ai Fondi paritetici interprofessionali per la **formazione continua**, con particolare riferimento alle operazioni di acquisizione di beni e servizi nonché ai contributi per le attività formative.

I Fondi in argomento, lo ricordiamo, sono stati previsti dall'[art. 118](#) della L. 388/2000 per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del Lavoro, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori.

La medesima norma prevede poi che i fondi in argomento possano finanziare, anche parzialmente, **piani formativi** aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati in sede sindacale, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse ai citati piani concordati dalle parti sociali.

Ciò premesso, con la circolare in esame il Ministero analizza le principali **fattispecie** operative che caratterizzano l'attività dei Fondi paritetici interprofessionali, le quali sono sostanzialmente due: l'acquisizione di beni e servizi; l'erogazione di contributi per finanziare i piani formativi definiti in sede sindacale.

Per quanto riguarda l'**acquisizione** di beni e servizi, il Ministero del Lavoro evidenzia che, trattandosi di un servizio reso nei confronti di un soggetto che non solo gestisce risorse pubbliche ma è altresì qualificato come organismo di diritto pubblico, si realizza uno scambio di reciproche prestazioni, nel quale le somme versate dal committente assumono la qualifica di corrispettivo.

In questo caso, spiega il Ministero, i Fondi sono tenuti ad applicare le procedure di **aggiudicazione** previste dal Codice dei contratti pubblici e sottoposti alla vigilanza dell'ANAC a prescindere dalla tipologia di beni o servizi oggetto dell'affidamento, sia che siano necessari al loro funzionamento o organizzazione, sia che siano eventualmente relativi a servizi di formazione professionale che provvedano ad acquisire.

La questione cambia invece con riferimento alla seconda problematica, ossia l'**erogazione** di contributi

per finanziare i predetti piani formativi.

Sul punto, nella circ. n. 10/2016 si chiarisce che, trattandosi di somme destinate a un servizio di interesse generale come l'attività di formazione, non vanno considerati come corrispettivi a fronte di "affidamenti di contratti di formazione professionale", bensì come erogazioni destinate a **finanziare** piani e/o progetti formativi nei quali manca una controprestazione consistente in un obbligo di dare, fare o non fare a carico del beneficiario, tale da generare un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.

Vale pertanto la pena di ricordare che le modalità di assegnazione dei contributi alle imprese sono due.

La prima consiste in una diretta **restituzione** alle aziende aderenti, mediante l'apertura di un "conto individuale" al quale le imprese che hanno versato i contributi possono attingere senza mediazioni per finanziare le proprie attività di formazione. Si tratta, quindi, di una logica di "mera restituzione" alle aziende di quanto in precedenza versato per alimentare il sistema di finanziamento della formazione dei dipendenti dell'impresa aderente.

Due modalità di assegnazione dei contributi alle imprese

La seconda modalità riguarda invece l'assegnazione di contributi su **base solidaristica**, al fine di garantire la formazione anche nelle PMI, ovvero su tematiche specifiche o a beneficio di particolari platee di lavoratori. Per queste esigenze, i Fondi prevedono l'affluenza di una quota parte delle risorse gestite ad un "conto collettivo" o "conto sistema", finanziato da quota parte dei contributi versati da tutte le imprese e potenzialmente aperto a tutte queste.

In questo caso, precisa il Ministero, mancando peraltro la corrispondenza tra quanto versato all'INPS e quanto ricevuto dal Fondo, i criteri, le procedure e modalità di selezione dei beneficiari dovranno essere specificamente indicati negli **avvisi pubblici**, nel rispetto del principio di trasparenza menzionato dall'[art. 17](#) del DLgs. 150/2015 e definito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4304/2015, secondo cui "l'assegnazione delle risorse rientranti nel "conto di sistema" – o "conto comune" o "collettivo" – avviene sulla base di procedure selettive" che comportano una "valutazione nel merito di proposte d'interventi formativi".

Rete del valore, conclusa la prima fase del progetto del CNDCEC

Trentotto operatori economici hanno manifestato interesse per il progetto che mira ad ampliare i servizi offerti dai commercialisti

/ REDAZIONE

Passi in avanti verso la realizzazione del progetto denominato **"Rete del valore – studi professionali"**, con cui il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti intende promuovere la crescita degli studi professionali, non solo in termini dimensionali, ma anche per ciò che riguarda i servizi offerti alla clientela. Lo scorso 17 febbraio, infatti, si è concluso il primo step del programma stilato dal CNDCEC, quello relativo alla presentazione della "manifestazione d'interesse" da parte delle aziende che intendono partecipare alla procedura di dialogo competitivo che verrà successivamente bandita.

Ebbene, al 17 febbraio, sono stati 38 gli operatori economici che hanno manifestato interesse per il progetto ideato dal CNDCEC. "Questa indagine di mercato – afferma Gerardo **Longobardi** –, avviata a scopo esplorativo ha dato i suoi frutti, visto che a manifestare interesse sono stati importanti operatori economici".

Lo scopo del progetto, continua il Presidente del CNDCEC, "è consentire allo studio del commercialista di diventare un punto strutturato di erogazione di servizi, in grado di soddisfare sia i bisogni dei clienti, sia le aspettative di business dei fornitori dei servizi stessi". Per questo, il Consiglio nazionale ha deciso di "promuovere la costituzione di una vera e propria **comunità di professionisti** che favorisca la realizzazione di sinergie, al fine di creare una dimensione tale da ottenere economie di scala, opportunità, tempi di risposta più rapidi e, soprattutto, nuovi servizi di elevato valore aggiunto da offrire alla clientela. Il progetto prevede lo sviluppo di una partnership che consenta di mettere in rete tutte le attività tipiche e di frontiera della nostra professione".

L'idea da perseguire, dunque, aggiunge Achille **Coppola**, Segretario del CNDCEC, è "fare in modo che il commercialista diventi un consulente a 360° per le aziende", offrendo assistenza anche in quegli ambiti in cui magari non ha competenze specifiche, ma sopperendo a tale mancanza attraverso la capacità di "fare rete"

e sfruttare i servizi erogati dai soggetti economici con cui si andrà ad interloquire tramite questo progetto: "Dinanzi alla trasformazione della professione – sotto-linea Coppola – dobbiamo riqualificare il back office dei nostri studi, migliorando i servizi classici ed erogandone di nuovi, rispetto ai quali saremo dei consulenti generici ma con dei soggetti specializzati alle spalle".

Conclusa la prima fase, il Consiglio nazionale controllerà la sussistenza dei requisiti in capo ai soggetti coinvolti e, successivamente, aprirà la procedura di dialogo competitivo, che porterà poi alla definizione dei bandi di gara. I servizi, ancorché non ancora definiti (molto dipenderà proprio dal dialogo con gli operatori), dovranno riguardare **13 macro-categorie**, tra cui quelle più attinenti all'attività professionale (finanza aziendale, amministrazione e controllo delle imprese, revisione, crisi d'impresa, editoria specializzata, formazione), ed altre "completamente innovative", come *facility management* (anche nel settore immobiliare), risparmio gestito e *wealth management*. Spazio, inoltre, anche ai servizi informatici, in merito ai quali, fanno sapere da piazza Repubblica, "si terrà anche la procedura per l'individuazione del servizio di software per la contabilità e la gestione degli adempimenti fiscali della categoria".

"È la prima volta – aggiunge Achille Coppola, Segretario del CNDCEC – che un Ordine professionale intende realizzare un progetto di tale portata. I 120 mila commercialisti italiani sono ora collegati da una rete tradizionale, rappresentata dall'Albo, ma aspirano a far parte di una rete in senso moderno, una rete telematica che condivida contenuti e servizi".

Una rete che permetta, conclude il Segretario nazionale, di **"ottimizzare i costi** di gestione" e, allo stesso tempo, "superare il limite dimensionale, poiché il cliente potrà rivolgersi a qualsiasi studio professionale indipendentemente dal luogo dove dovrà essere fornito il servizio".

Cautela sui mercati in attesa di capire come sia iniziato il 2016

Il prezzo del petrolio è risalito, portando a un recupero dei Btp, con i principali indicatori del costo del funding per le banche italiane in rientro

/ Stefano PIGNATELLI

In settimana il rialzo del prezzo del petrolio, sostenuto dal consenso espresso dall'Iran al piano di congelamento della produzione di Russia e Arabia Saudita, ha dato il via al recupero delle borse e a un **rientro** dei rendimenti dei titoli **periferici** (Btp 10 anni all'1,55% dall'1,7%). Poco mossi i rendimenti Bund (10 anni 0,20%), i tassi Irs (10 anni 0,58%) e le attese sull'Euribor 3 mesi. Dopo i picchi a 160 bps di giovedì 11, lo spread Btp-Bund ha iniziato a scendere e ha proseguito anche questa settimana portandosi a 135 bps.

Nonostante il settore bancario sia sempre sotto osservazione, tranquillizza in parte il rientro degli indicatori del costo del funding per le banche italiane (rendimenti obbligazionari, credit default swap: segui questi dati su www.aritma.eu).

Si increspano invece i **tassi americani**. In rialzo anche i tassi Future Libor Usd 3 mesi: questo rialzo, con i Future Euribor invariati, ha accompagnato il recupero del Dollaro. La lettura delle minute relative all'ultima riunione Fed rafforza in parte la prospettiva che la banca centrale quanto meno rallenti il ciclo di rialzi dei tassi: si assottiglia la schiera degli analisti che si attendono un rialzo alla riunione di marzo, mentre in molti danno per scontato un rialzo a giugno.

Mercati dunque più tranquilli rispetto alle ultime settimane, ma prevale la **cautela**, una sorta di calma apparente in attesa di capire dai dati macro come si sia avviato questo inizio 2016. L'impennata dell'avversione al rischio registrata in gennaio e febbraio sarebbe coerente con l'ipotesi di un brusco rallentamento della crescita mondiale (Usa in particolare) al limite della recessione.

Spesso avviene che gli adeguamenti siano rapidi e soprattutto eccessivi andando a inglobare scenari estremi: in una seconda fase normalmente i mercati diventano più riflessivi, rientrano dagli estremi e vanno ad adeguarsi ai dati **macro**.

Questo è il punto chiave: se i dati saranno migliori dello scenario negativo previsto attualmente, allora il rimbalzo di borse e tassi potrebbe essere anche molto consistente. Se invece i dati confermeranno la "quasi recessione", allora potrebbe esserci un'ulteriore fase di storno.

Tendenzialmente lo **scenario più ottimista** è quello che condividiamo: se così non fosse, tra l'altro, vorrebbe dire che la Fed è stata vittima a dicembre di un abbaglio imbarazzante (perché avrebbe dovuto alzare i Fed Funds dopo tanto tempo se non fosse stata sicura della solidità della crescita?).

Allora è necessario prestare enorme attenzione ai dati congiunturali, soprattutto agli **indici di fiducia** (prossima settimana indici Pmi Usa e Ue).

Attenzione ai dati congiunturali, in particolare agli indici di fiducia

Questa settimana l'indice Zew tedesco ha visto la componente relativa alla situazione corrente scendere oltre le attese per via dell'andamento dei mercati finanziari in questo primo scorcio 2016; la componente relativa alle attese è invece risultata superiore al consenso. Negli Usa l'indice Empire migliora rispetto al mese precedente ma delude le attese.

Il quadro che emerge dall'insieme dei più recenti dati è coerente con un **leggero rallentamento**, cosa che è stata certificata anche dalle nuove proiezioni dell'OCSE: le stime di febbraio rispetto alle precedenti di novembre vedono una revisione della crescita Usa dal 2,5% al 2% per il 2016 e dal 2,4% al 2,2% per il 2017. Per l'area Euro le nuove proiezioni vedono il PIL 2016 all'1,4% dall'1,8% e per il 2017 all'1,7% dall'1,9%. Si tratta di previsioni certamente più deludenti, ma ancora distanti dagli scenari recessivi che sono in parte inglobati nei prezzi attuali di molti asset.